Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 dicembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 novembre 1964, n. 1242.

Modificazione agli articoli 3, 5 e 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto come segue:

a) dal presidente dell'O.N.I.G.;

b) da sei funzionari dello Stato, scelti su designazione, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'interno, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del Ministro per la difesa, del Ministro per la sanità; la designazione del Ministro per la sanità dovrà cadere su un sanitario;

c) da quattro membri scelti fra le dodici persone designate dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

d) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

e) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Unione nazionale mutilati per servizio;

f) da un membro rappresentante del personale dell'O.N.I.G. eletto dal personale stesso a scrutinio segreto ».

Fa parte altresì del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore generale dell'O.N.I.G.

Art. 2.

L'articolo 8, comma quarto, del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, è così modificato:

« Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale occorrente per i servizi dell'Opera, è equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato di pari categoria e qualifica.

L'Opera iscrive il proprio personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali a norma dello articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Per il personale di ruolo che non sia iscritto alla Cassa, restano applicabili le disposizioni del fondo di previdenza dell'Opera.

Il fondo di ogni dipendente sarà rivalutato anno per anno, con le modalità stabilite dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72 ».

Art. 3.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, è sostituito dal seguente:

« L'Opera nazionale esplica i suoi compiti per mezzo degli uffici della Direzione generale e di quelli provinciali.

Gli uffici provinciali assumono la denominazione di Direzione provinciale dell'O.N.I.G.

Per l'assistenza degli invalidi residenti all'estero, quando è giustificata dal numero di essi, possono venire istituite apposite Delegazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1964, n. 1243.

Determinazione per gli anni 1958, 1959 e 1960 degli oneri per assistenza di malattia posti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asili e di scuole elementari parificate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia e la legge 29 novembre 1957, numero 1177;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dello art. 5, comma primo, della citata legge 1955, n. 692, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia,

per gli anni 1958 e 1959 e per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1960, derivanti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e, per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1960, derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per effetto della erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei pensionati della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asili e di scuole elementari parificate;

Considerato che, in applicazione del predetto articolo 5, lett. c), l'onere per l'assistenza a favore dei predetti pensionati è posto a carico delle summenzionate Casse pensioni;

Considerati il numero dei pensionati ed il costo medio dell'assistenza comprensivo della quota di spese generali;

Sentiti i Consigli di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'onere derivante agli Istituti ed Enti, ai quali è demandata per effetto dell'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, la corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette ed indirette della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, è determinato:

A) per i pensionati assistiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in complessive lire 14.456.310 per l'anno 1958, lire 17 milioni 632.485 per l'anno 1959, e lire 11.754.990 per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1960;

B) per i pensionati assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in complessive lire 53.056.000 per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1960.

Art. 2.

L'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, determinato nelle misure di cui al precedente art. 1, è posto a carico:

1) riferibilmente all'anno 1958 e per i pensionati assistiti dall'E.N.P.A.S.:

a) della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per lire 14 milioni 49.090;

b) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 407.220;

2) riferibilmente all'anno 1959 e per i pensionati assistiti dall'E.N.P.A.S.:

a) della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per lire 17 milioni 286.750;

b) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 345.735;

3) riferibilmente al periodo 1° gennaio-31 agosto 1960 e per i pensionati assistiti dall'E.N.P.A.S.:

a) della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per lire 11 milioni 524.500;

b) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 230.490;

4) riferibilmente al periodo 1° gennaio-31 agosto 1960 e per i pensionati assistiti dall'I.N.A.M.:

a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 48.096.000;

b) della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate per lire 4.960.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1964

SEGNI

TAVIANI — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1964, n. 1244.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è abrogato e sostituito dal seguente:

Gli Istituti della Facoltà sono i seguenti:

a) Seminario chimico;

b) 1) Istituto di chimica generale;

2) Istituto di fisica;
3) Istituto di botanica;
4) Istituto e museo di zoologia ed anatomia comparata;
5) Istituto di idrobiologia e pescicoltura;
6) Istituto di mineralogia e petrografia;
7) Istituto geofisico e geodetico;
8) Istituto di geografia ed oceanografia;
9) Istituto di matematica;
10) Istituto di geologia;
11) Istituto di disegno;
12) Istituto di fisiologia generale;
13) Istituto di chimica analitica;
14) Istituto di antropologia;
15) Istituto di microbiologia;
16) Istituto di chimica organica;
17) Istituto di chimica fisica.

Dopo l'art. 51 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alle norme riguardanti il Seminario chimico con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Art. 52. — Il Seminario chimico della Facoltà di scienze ha lo scopo di diffondere la cultura chimica, di promuovere studi di ricerche nel campo della chimica pura ed applicata e di impartire ad allievi particolarmente distintisi nello studio e nella ricerca una preparazione supplementare atta alla completa valorizzazione delle loro capacità.

L'attività del suddetto Seminario consiste in esercitazioni, ricerche, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche, viaggi di istruzione, corsi di preparazione e di aggiornamento, ecc. ed in quanto altro possa servire allo scopo indicato

Al Seminario chimico appartengono i professori ufficiali di Chimica della Facoltà di scienze, i quali annualmente propongono al rettore la nomina di un Consiglio di quattro membri ed un direttore scelto questo ultimo fra i professori di ruolo appartenenti al Seminario.

L'iscrizione al Seminario è consigliata per gli studenti del triennio di applicazione dei corsi per le lauree in Chimica; (possono iscriversi anche gli studenti di altre Facoltà) nonchè i laureati e diplomati ed i laureandi fuori corso.

A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare contributi che vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario.

Il Seminario chimico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico.

Il Consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi.

Esso nomina nel suo seno un bibliotecario al quale è affidata la sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Il bibliotecario resta in carica due anni ed è rieleggibile. Egli è coadiuvato dagli assistenti degli Istituti chimici. Il Seminario chimico pubblica, quando i fondi lo consentono, un bollettino, sotto la direzione di un Comitato di redazione. Agli iscritti al Seminario può venire rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato.

L'art. 54, relativo al corso di laurea in Chimica, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 54. — La durata del corso degli studi per la laurea in Chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono, inoltre, essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per il biennio di studi propedeutici sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Chimica analitica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) Esercitazioni di matematiche (biennale);
8) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) Esercitazioni di fisica sperimentale.

Il triennio di studi di applicazione ha due diversi indirizzi: organico-biologico e inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:
1) Chimica fisica (biennale);
2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:
1) Chimica organica generale;
2) Chimica organica applicata;
3) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche;
(*) 4) Chimica agraria;
5) Chimica delle sostanze organiche naturali;
6) Complementi di chimica organica;
7) Chimica delle macromolecole;
8) Elettrochimica organica con esercitazioni;
9) Biochimica applicata;
(*) 10) Chimica biologica;
11) Fisiologia generale (corso annuale speciale per chimici);
(*) 12) Chimica organica industriale;
13) Microchimica preparativa;
14) Scienza dell'alimentazione;
15) Spettroscopia molecolare;
16) Chimica delle sostanze naturali;
17) Chimica bromatologica;
18) Fotochimica;
19) Tecnologie chimiche speciali;
20) Chimica farmaceutica organica;
21) Chimica merceologica;
(*) 22) Farmacologia.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
1) Chimica teorica;
2) Chimica inorganica superiore;

(*) 3) Elettrochimica;
4) Strutturistica chimica;
5) Complementi di chimica generale inorganica;
6) Chimica analitica strumentale;
7) Scienza dei metalli;
8) Geochimica (corso per chimici);
9) Chimica inorganica applicata;
10) Radiochimica;
11) Misure elettriche (corso per chimici);
(*) 12) Spettroscopia;
13) Chimica fisica dello stato solido;
14) Chimica fisica tecnica;
15) Chimica colloidale e delle interfasi;
16) Chimica isotopica;
17) Chimica degli alti polimeri;
18) Cristallochimica inorganica;
19) Cinetica chimica;
20) Chimica dei composti di coordinazione ed elemento-organici;
21) Chimica merceologica.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

Gli insegnamenti complementari che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco (*) s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti deve, all'atto della iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

L'art. 60, relativo al corso di laurea in Chimica, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 60. - Lo studente del corso di laurea in Chimica, deve osservare negli esami e nella frequenza dei laboratori, l'ordine di precedenza sotto indicato:

1) Istituzioni di Matematica per la fisica sperimentale;

2) Chimica generale I o Esercitazioni di preparazioni chimiche per la frequenza alle Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1964, n. 1245.

Ripartizione dei rimanenti venti posti di assistente di ruolo dei trecentosessanta non riservati agli assistenti straordinari di cui all'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1964, n. 658, con il quale veniva fatto luogo, fra l'altro, alla ripartizione di trecentoquaranta dei trecentosessanta posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari istituiti, per l'anno accademico 1964-1965, dall'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti venti posti;

Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei venti posti di assistente di ruolo anzidetti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I rimanenti venti posti di assistente di ruolo dei trecentosessanta non riservati agli assistenti straordinari, di cui all'art. 51 della sopracitata legge n. 1073, sono ripartiti, con effetto dal 1° novembre 1964, come segue:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Bari:	
Cattedra di Diritto penale	1
Università di Napoli:	
Cattedra di Storia del diritto italiano	1
Università di Pisa:	
Cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario	1
Università di Trieste:	
Cattedra di Diritto del lavoro	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Messina:	
Cattedra di Diritto commerciale	1
Università di Napoli:	
Cattedra di Diritto commerciale	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Università di Bologna:	
Cattedra di Archeologia cristiana	1
Università di Pisa:	
Cattedra di Storia antica	1
Università di Roma:	
Cattedra di Pedagogia	1
FACOLTÀ DI MAGISTERO	
Università di Bari:	
Cattedra di Storia della filosofia	1
Università di Padova:	
Cattedra di Storia	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Bologna:	
Cattedra di Malattie infettive	1
Università di Cagliari:	
Cattedra di Farmacologia	1

	Numero dei posti
Università di Genova:	
Cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
Università di Messina:	
Cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
Università di Roma:	
Cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
Cattedra di Anestesiologia (cardiologo)	1

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Università di Messina:	
Cattedra di Chimica organica	1

FACOLTÀ DI FARMACIA

Università di Roma:	
Cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica (2ª cattedra)	1

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Università di Milano:	
Cattedra di Radiologia	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. **1246**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e all'Automobile Club Ancona, ad acquistare alcune porzioni immobiliari.

N. 1246. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club Ancona, vengono autorizzati ad acquistare in proprietà dalla Società in nome collettivo « Vecchietti Augusto dei Fratelli Vecchietti » al prezzo complessivo di lire 44 milioni, le seguenti porzioni immobiliari da adibire ad uso di uffici: *a*) il negozio con relativo lastrico solare, sito in Ancona, al pian terreno del fabbricato di via Palestro, 36; *b*) la parte di casa adibita ad uso ufficio, sita in Ancona, composta di vani nove e mezzo (9,5), al primo piano del fabbricato di via Simeoni n. 6.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1964, n. **1247**.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Piemonte Italia », con sede in Torino.

N. 1247. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Piemonte Italia », con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1964, n. **1248**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Opera Domenicana di Assistenza Aldo Blundo », con sede in Napoli.

N. 1248. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Opera Domenicana di Assistenza Aldo Blundo », con sede in Napoli, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 110. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1964.

Autorizzazione al comune di Villacidro a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 6 luglio 1963 n. 52 del comune di Villacidro;

Vista la decisione con la quale la Regione autonoma della Sardegna - Comitato di controllo di Cagliari, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 50.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Villacidro un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Francesco Matta, il comune di Villacidro è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 50.000.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Villacidro un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel

bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.513.000 annue pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 50.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 10 con decorrenza dal 1° luglio 1964 e con pagamento al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Villacidro, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1964
Registro n. 15, *foglio n.* 313

(10156)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1964.

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 4 marzo 1963, n. 125 del comune di Piazza Armerina;

Vista la decisione con la quale la C.P.C. di Enna approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Piazza Armerina un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli architetti Massimo Battaglini, Sante De Sanctis, Franco Tenca, il comune di Piazza Armerina è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 42.250.000 (quarantaduemilioniduecentocinquantamila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Piazza Armerina un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 3.498.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 42.250.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 15, con decorrenza dal 1° luglio 1964 e con pagamento al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Piazza Armerina, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1964
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 93. — GALLUCCI

(10005)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Rovigo presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Zaggia dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Monge dott. Giovanni, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gibin dott. Mario, rappresentante del Genio civile;

Brigo rag. Aldo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Moreschini dott. Tullio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Sangiorgio Mimì, Paggioro Gelindo, Zanini Gino, Stravaganti Vasco, Bedendo Rino, Piva Giulio e Doni Dante, rappresentanti dei lavoratori;

Campice dott. Pietro, Testa cav. rag. Carlo, Buiatti cav. Giuseppe e Balladore Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Begossi cav. Orlando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(10149)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Reggio Calabria presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Trimarchi avv. Luigi, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Maccarone dott. Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Celona comm. geom. Aurelio, rappresentante del Genio civile;

Corso Mottola comm. Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Sturiale dott. Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Diano Giuseppe, Barbucci Franco, Tripodi Girolamo, Laz[illegible]ri Giovanni, Di Stefano Saverio, Chirico avv. Demetrio e Triveri Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Priolo comm. rag. Armando, Pendino dott. Bernardo, Attinà avv. Francesco e Moscato dott. Ugo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Palmisani dott. Domenico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(10148)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Vercelli presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Calderini dott. ing. Giovanni, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Diotti Santino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Norza Ratin geom. Edoardo, rappresentante del Genio civile;

Baucero geom. Natale, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Rosazza enot. Nelso, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Abbiate Giovanni, Ferraris Raffaele, Pella Adelio, Ozino Ercole, Besate Piero, Sassone Irmo e Novaretti rag. Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Zei dott. Augusto, Jon Scotta rag. Guido, Fontana geom. Antonio e Coda Eclanto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bocca Nino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

(10153) p. *Il Ministro*: MARTONI

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1963, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Frosinone numero 12439, datata 1° agosto 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè deceduto, il rag. Secchi Costantino, presidente della citata Commissione, con il dott. Donati Ugo, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Frosinone;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Donati Ugo è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone, in sostituzione del rag. Secchi Costantino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

(10150) p. *Il Ministro*: MARTONI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1964.
Scioglimento degli Organi amministrativi dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1953, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che nei confronti del predetto Istituto ricorrono gli estremi dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per lo scioglimento degli Organi amministrativi dell'Istituto e la sottoposizione dello stesso all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 ottobre 1964;

Decreta:

Gli Organi amministrativi dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(10377)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1964.
Scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(10382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Calixto Julian De La Torre, Console generale di Argentina a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Torino, Firenze, Arezzo, Grosseto, Siena, Pistoia, Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Valle d'Aosta.

(10068)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964, il comune di Portogruaro (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10282)

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Canda (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10243)

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Ceregnano (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10244)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Crespino (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10245)

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10246)

Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Guarda Veneta (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10247)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Lusia (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10248)

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Melara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10249)

Autorizzazione al comune di San Casciano Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di San Casciano Bagni (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10250)

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Amelia (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10251)

Autorizzazione al comune di Montebuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Montebuono (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10252)

Autorizzazione al comune di Arquà Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Arquà Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10253)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Sorano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.543.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10254)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Pitigliano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.783.677, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10255)

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Montieri (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.206.411, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10256)

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Gavorrano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.820.356, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10257)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Veronella (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10258)

Autorizzazione al comune di Polino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Polino (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10259)

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Parrano (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.092.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10260)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Penna in Teverina (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.475.664, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10261)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Nonantola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10283)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Cavezzo (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10284)

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Castelvetro di Modena (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10285)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Bastiglia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.059.059, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10286)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Castelfranco Emilia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.428.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10287)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.805.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10288)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Novi di Modena (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.729.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10289)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.550.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10290)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di San Cesario sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 266.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10291)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Serramazzoni (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.942.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10292)

Autorizzazione al comune di Forano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Forano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.908.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10293)

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Longone Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.242.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10294)

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Fiumicello (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.953.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10295)

Autorizzazione al comune di Calizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Calizzano (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.770.136, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10296)

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Sarteano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10297)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Radicofani (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.883.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10298)

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Rosolina (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.826.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10299)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Papozze (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.726.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10300)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Costa di Rovigo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.435.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10301)

Autorizzazione al comune di Ariano Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Ariano Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.642.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10302)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.659.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10306)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Graffignano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.672.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10303)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Lubriano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.675.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10304)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.542.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10308)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Faleria (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.216.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10305)

Autorizzazione al comune di Bassano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Bassano Romano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.525.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 2 dicembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,81	624,78	624,83	624,82	624,84	624,83	624,84	624,84	624,84
$ Can.	582,10	581,10	581,50	581,25	580,90	581,95	581,10	582,10	581,95	582 —
Fr. Sv.	144,80	144,80	144,81	144,805	144,75	144,80	144,805	144,80	144,80	144,80
Kr. D.	90,34	90,36	90,37	90,38	90,30	90,34	90,38	90,32	90,33	90,33
Kr. N.	87,36	87,38	87,40	87,38	87,45	87,36	87,38	87,37	87,37	87,35
Kr. Sv.	121,40	121,49	121,43	121,53	121,30	121,42	121,49	121,40	121,42	121,40
Fol.	173,92	173,91	173,94	173,93	173,90	173,91	173,91	173,92	173,91	172,91
Fr. B.	12,59	12,592	12,5940	12,59375	12,5875	12,59	12,5925	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,515	127,52	127,50	127,51	127,5150	127,50	127,52	127,51
Lst	1744,28	1744,35	1744,35	1744,50	1744,25	1744,65	1744,35	1744,30	1744,60	1744,60
Dm. occ.	157,11	157,08	157,13	157,08	157,07	157,06	157,0775	157,10	157,06	157,08
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,185	24,18625	24,15	24,18	24,1845	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,80	21,75	21,75	21,75	21,76	21,76

Media dei titoli del 2 dicembre 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103 —
Redimibile 3,50 % 1934	96,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	581,175
1 Franco svizzero	144,805
1 Corona danese	90,38
1 Corona norvegese	87,38
1 Corona svedese	121,51
1 Fiorino olandese	173,92
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,517
1 Lira sterlina	1744,425
1 Marco germanico	157,079
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,755

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1964, registro n. 22, foglio n. 156, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Cleofonte Spotti in data 3 aprile 1963 avverso la deliberazione n. 39 del 9 febbraio 1963, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma gli ha negato l'iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione della provincia di Parma.

(9989)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1964, registro n. 21, foglio n. 232, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Chiari Angelo avverso la decisione in data 28 febbraio 1963, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Milano, aveva respinto il ricorso proposto dallo stesso Chiari Angelo, avverso il provvedimento del sindaco di Cassano d'Adda che gli aveva negato il rilascio di una licenza commerciale per la vendita di carni bovine, ovine, caprine e polleria in detto Comune, via Quintino di Vona, 11.

(10191)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1964, registro n. 21, foglio n. 233, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla signora Valentinuzzi Andreina avverso la decisione in data 13 febbraio 1963, con la quale da Giunta provinciale amministrativa di Gorizia aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa Valentinuzzi Andreina avverso il provvedimento del sindaco di Gorizia che le aveva negato il rilascio della licenza per la vendita all'ingrosso di generi alimentari in detto Comune.

(10192)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1964, registro n. 3 Turismo e spettacolo, foglio n. 259, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dai signori Gadolla Fausto e Terribile Alfredo in data 19 settembre 1958, contro il silenzio-rifiuto opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'atto di interpello e diffida del 6 febbraio 1958, in quanto contro lo stesso silenzio-rifiuto gli interessati avevano proposto ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, relativamente all'istanza presentata dai signori Gadolla Fausto e Terribile Alfredo intesa ad ottenere il nulla osta alla apertura di una sala cinematografica in Genova, via Caprera.

(10080)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1953, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1964 che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, lo scioglimento degli Organi amministrativi del predetto Istituto;

Dispone:

L'avv. Vincenzo Bartoli è nominato commissario straordinario, a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per la amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, ed i signori avv. Giuseppe Ascoli, avv. Paolo Felici e rag. Athos Paolinelli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1964

Il Governatore: CARLI

(10378)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 25 novembre 1964 che dispone, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Giorgio di Pesaro (Pesaro);

Dispone:

Il prof. dott. Gabriele Volpini è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro), ed i signori Silvio De Santis, rag. Ettore Spagnuolo e rag. Eugenio Ordonselli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso articolo 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1964

Il Governatore: CARLI

(10383)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli e quadri organici dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 18 dicembre 1952, n. 3089, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione al Corpo di commissariato - ruolo commissariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente la nuove norme sul.e documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato - ruolo commissariato - possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale. Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica la laurea in giurisprudenza o la laurea in economia e commercio o la laurea in scienze sociali oppure la laurea in scienze politiche o la laurea in scienze coloniali oppure la laurea in scienze economiche marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, nonchè della idoneità generica al volo.

I candidati prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di 1°: ottimo; 2°: buono; 3°: sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare Divisione 5ª concorsi - Roma, non oltre il sessantesimo giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del.a Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Divisione 5ª concorsi.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescrite per il mancato arrivo, in tempo utile, per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della domanda al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale essi dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie od in una o due prove orali facoltative di lingue estere, nelle seguenti materie, secondo l'annessa tabella ed i relativi programmi:

diritto amministrativo e costituzionale;

diritto civile e commerciale;

economia politica e scienza delle finanze;

geografia economica;

diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
lingue estere: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla Commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova scritta una votazione non inferiore ai dodici ventesimi.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali, dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

b) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato fino alla data di cui sopra;

c) ogni altro titolo ritenuto utile, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

Diritto amministrativo e costituzionale	coeff.	3
Diritto civile e commerciale	»	3
Geografia economica	»	2
Economia politica e scienza delle finanze	»	3
Diritto e legislazione aeronautica	»	3
Amministrazione e contabilità generale dello Stato	»	2
Statistica	»	2

b) il punto riportato nell'esame di laurea espresso in centodecimi ridotto alla metà;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: sei punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria sufficiente;

d) tre punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e i 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera, eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

g) da uno a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla Commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di tenente commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante la campagna di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della «dichiarazione integrativa».

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma di laurea non fosse stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare il certificato di laurea contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

8) certificato attestante la votazione conseguita nell'esame di laurea, qualora questa non risulti dal diploma o dal certificato, di cui al numero precedente.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al 1° capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per le difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato dell'Aeronautica militare

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1964
Registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 185

Esami di concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato della Aeronautica militare (ruolo commissariato).

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAME	Durata della prova
	PROVE SCRITTE	
	Obbligatorie:	
1	Diritto civile e commerciale	8 ore
2	Diritto amministrativo	8 ore
	PROVE ORALI	
	Obbligatorie:	
1	Diritto civile e commerciale	15 minuti
2	Diritto amministrativo e costituzionale	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4	Geografia economica	10 minuti
5	Diritto e legislazione aeronautica	10 minuti
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
7	Statistica	10 minuti
	Facoltative:	
1	Lingue estere (1)	10 minuti per ciascuna lingua

(1) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

PROGRAMMI DI ESAME

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali partizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozione di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità di agire: minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

Nozione di persona giuridica. Associazioni e fondazioni. Esistenza ed estinzione della persona giuridica. Capacità giuridica e capacità di agire della persona giuridica: organi, associazioni non riconosciute e comitati.

Identificazione ed ubicazione della persona. Cittadinanza e nazionalità. Atti dello stato civile. Registro delle persone giuridiche.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, podestà, oneri, diritti soggettivi: categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti su beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto giuridico e fattispecie. Categorie dei fatti giuridici: fatti, atti e negozi giuridici. Modalità dei fatti: il tempo e il suo computo; prescrizione e decadenza. Categorie dei negozi giuridici. Prova dei fatti giuridici.

Requisiti soggettivi e oggettivi del negozio giuridico; la rappresentanza volontaria; forma del negozio; dichiarazione; negozi di attuazione; negozi a forma vincolata. Volontà e dichiarazione: il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. Motivi del negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia e invalidità del negozio. Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali del diritto della famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione, adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

Le successioni a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. Leggittimari. Accettazione dell'eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie di cose. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cosa altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzioni. Obbligazioni con pluralità di elementi. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito: responsabilità del debitore; privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento, ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazioni dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti: in modo particolareggiato la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

Imprenditore, impresa e azienda. Imprenditore commerciale, imprenditore agricolo, piccolo imprenditore. Collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.

Le società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale. La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; l'assegno circolare; il vaglia bancario.

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico statale. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato democratico. Lo stato di diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il principio della

divisione dei poteri. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della nuova Costituzione italiana. Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Struttura e composizione delle Camere. Sistemi elettorali. Il Governo. Le Regioni. La Corte Costituzionale. I diritti individuali.

Diritto amministrativo:

I soggetti nel diritto amministrativo: le persone giuridiche pubbliche. Nozioni di autarchia e distinzione dell'autonomia e dell'autogoverno. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico; i titolari degli organi: natura del rapporto tra questi e l'Ente pubblico.

Classificazione degli organi. La pluralità degli organi ed il principio della competenza. L'ordinamento gerarchico degli organi ed il contenuto del rapporto di gerarchia, i cosiddetti organi indiretti e l'esercizio privato delle pubbliche funzioni.

Gli impiegati pubblici: definizione ed elementi del rapporto di pubblico impiego. Impiegati di ruolo e non di ruolo. Caratteri giuridici del rapporto. Formazione del rapporto di pubblico impiego. Stato giuridico. Requisiti per l'assunzione in pubblici impieghi. Modi di assunzione degli impiegati pubblici. Diritti e doveri degli impiegati. Potere disciplinare. Modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego.

L'Amministrazione governativa centrale: gli Organi supremi del potere esecutivo e le loro funzioni amministrative. Organi con competenza generale: la competenza amministrativa del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri: la competenza del Consiglio dei Ministri. Organi con competenza particolare. I Ministri; i Sottosegretari di Stato. Gli Organi ausiliari: i Ministeri.

Il Consiglio di Stato: caratteri dell'Istituto; la posizione del personale; le sezioni; la adunanza generale e le Commissioni speciali. La funzione consultiva del Consiglio di Stato ed esercizio della funzione.

La Corte dei Conti: caratteri dell'Istituto, la Magistratura e gli impiegati della Corte. Le sezioni e gli uffici.

Le funzioni del controllo preventivo, svolgimento ed effetti; il visto e la registrazione con riserva, annullamento. Il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato. Funzioni fondamentali; la rappresentanza in giudizio e la consulenza legale delle Amministrazioni dello Stato. Altri Enti autorizzati a giovarsi della azione dell'Avvocatura dello Stato.

Amministrazione governativa locale: il decentramento amministrativo nel diritto italiano. Le circoscrizioni amministrative: Reigoni, Provincie e Comuni. Caratteri delle circoscrizioni comunali, provinciali e regionali.

La Prefettura: *A*) il prefetto, nomina, attribuzioni proprie, dirette e indirette. Natura e distinzione, forma ed efficacia dei provvedimenti prefettizi. Rapporti del prefetto con le altre autorità dello Stato. *B*) gli Organi collegiali: il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale amministrativa.

Le Intendenze di finanza e gli uffici finanziari esecutivi.

Il Demanio pubblico. Contenuto ed estensione della demanialità. L'Amministrazione e l'utilizzazione dei beni demaniali. Inizio, modificazione e cessazione della demanialità. Il Demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra la proprietà pubblica e la proprietà privata. Delle così dette servitù militari e di altri limiti nell'interesse della difesa nazionale.

L'espropriazione per pubblica utilità: principi generali. L'espropriazione come limitazione al diritto di proprietà, la potestà di espropriazione agli effetti del suo esercizio. L'espropriazione come trasferimento coattivo. Carattere originario dell'acquisto dell'espropriante. Il decreto di espropriazione. Istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

Gli atti amministrativi: definizioni ed elementi dell'atto amministrativo. Varie specie di atti amministrativi. In particolare i regolamenti. Il procedimento amministrativo. Efficacia degli atti amministrativi. Nullità ed invalidità degli atti amministrativi. L'annullamento, la revoca ed altri provvedimenti.

La responsabilità dell'Amministrazione: gli atti illeciti e la responsabilità di diritto pubblico in generale. La responsabilità dello Stato e degli Enti pubblici minori: elementi differenziali di tale responsabilità rispetto a quella di diritto privato; enunciazione dell'art. 28 della Costituzione; deroghe ai principi enunciati. La speciale responsabilità di diritto pubblico per atti legittimi.

La responsabilità dei privati: le varie forme di responsabilità per inosservanza di doveri verso la pubblica Amministrazione. La responsabilità civile, la responsabilità contabile, la responsabilità penale. La responsabilità amministrativa.

I ricorsi amministrativi: principi generali. La opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione ordinaria: competenza del giudice ordinario nelle controversie amministrative. I poteri del giudice.

La giurisdizione amministrativa: nozione e distinzione. La particolare posizione, tra le giurisdizioni speciali amministrative, del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa.

Natura della giurisdizione dei due Collegi anzidetti. Organizzazione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

La giurisdizione generale di legittimità. La giurisdizione di merito. La giurisdizione esclusiva.

Il procedimento nel giudizio amministrativo: il ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato. Il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa. Mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni amministrative speciali. La Corte dei conti: le sue sezioni giurisdizionali e la rispettiva competenza. Le singole materie attribuite alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti. Esecuzione delle decisioni di condanna. I mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni tributarie.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica: oggetto delle principali scienze sociali; giudizi di valore e metodo in generale; statica e dinamica economica; economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale: bisogni; beni; utilità; domanda.

Logica dello scambio: lo scambio in genere; lo scambio in caso di concorrenza perfetta; lo scambio nel caso di monopolio, monopolio bilaterale, monopolio unilaterale parziale e monopolio multiplo; determinazione mutua dei prezzi di mercato.

La produzione: concetto della produzione; fattori della produzione e loro prezzi; costo di produzione; organizzazione della produzione; attività dell'impresa di produzione; regimi di coalizione.

La moneta: funzioni della moneta; i sistemi monetari; il valore della moneta; la teoria quantitativa della moneta e le teorie monetarie contemporanee.

Il sistema aureo: le funzioni essenziali del sistema aureo; la crisi del sistema aureo.

Il credito: nozioni fondamentali; gli istituti di credito e le banche (funzione monetaria, la composizione del medio circolante); gli istituti di credito commerciale (le banche di deposito e sconto, le banche di emissione); il mercato monetario; la speculazione di borsa.

I sistemi monetari attuali: il controllo dei cambi; il problema attuale dell'oro; il riassetto monetario mondiale; gli accordi di Bretton Woods; la convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e fluttuanti.

Il commercio internazionale; presupposti del commercio internazionale; le teorie del commercio internazionale; gli ostacoli al commercio internazionale e l'azione internazionale svolta a rimuoverli; bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.

Il piano economico: concetti di piano; elementi del piano, piano del consumatore; piano del produttore; piani pubblici e piani privati.

Gli operatori globali del sistema economico: concetto di sistema economico; i diversi operatori globali, i flussi di reddito fra operatori globali; prodotto nazionale e reddito nazionale lordo e netto; reddito e ricchezza nazionale; relazioni tra flussi caratterizzanti la struttura di un sistema economico.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche: progresso e sviluppo economico; cause e misure dello sviluppo; ciclo economico e cause dei cicli; l'azione per attenuare i cicli.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria e le discipline che la studiano: la scienza delle finanze e il diritto finanziario; la politica finanziaria; natura e limiti dell'attività finanziaria; principali teorie tendenti a spiegare il fenomeno finanziario.

Le spese pubbliche: la teoria dei bisogni pubblici; classificazione delle spese con particolare riguardo alla difesa inter-

na ed esterna dello Stato; l'andamento delle spese pubbliche nei bilanci moderni; la politica della spesa e le teorie moderne sulla spesa pubblica.

Le entrate pubbliche: entrate in natura e monetarie, ordinarie e straordinarie; originarie e derivate; prezzo privato e quasi privato; il prezzo pubblico; la tassa e sua teoria; il contributo di miglioria (specifica e generica); le imposte speciali.

Imposta e imposizione: imposte dirette e indirette; reali e personali; proporzionali e progressive; i principi teorici per la ripartizione delle imposte; gli effetti economici della imposizione (ripartizione giuridica ed economica delle imposte e analisi degli effetti dell'imposizione); teoria della pressione tributaria; effetti degli sgravi fiscali; gli effetti delle fluttuazioni economiche sulle imposte; i rapporti di integrazione fra le imposte; altri problemi economici dell'imposizione (imposte di successione, dazi fiscali e loro incidenze, effetti speciali dell'imposta su tutti gli scambi, imposta di fabbricazione, monopoli fiscali e loro alternativa).

Problemi specifici dell'economia finanziaria: la discriminazione qualitativa dei redditi imponibili, l'epurazione dei redditi, la doppia tassazione del risparmio.

Finanza locale e finanza straordinaria: ordinamento amministrativo e finanziario, estensione del campo tributario presso lo Stato e gli Enti locali, classificazione delle entrate degli Enti locali, tesoro di guerra, imposta straordinaria e prestito pubblico, il circuito dei capitali.

Il sistema tributario italiano: imposte dirette, imposte indirette, imposte straordinarie, tasse; metodi di accertamento e riscossione; sanzioni fiscali e contenzioso tributario; la nuova « perequazione tributaria ».

Geografia economica

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano. Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie. Le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manifatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico; i grandi porti e la loro struttura geografica ed economica; i passaggi obbligati del commercio mondiale; i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche: loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodoti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione e correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio. L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica; il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini; l'industria e il commercio delle carni suine fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale, l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima e dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali; l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la sua distribuzione geografica: i paesi produttori, esportatori e importatori: le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerali (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi paesi minerari; le industrie di trasformazione; i principali stati per industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

Diritto e legislazione aeronautica

Fonti del diritto aeronautico - Fonti di diritto internazionale, fonti di diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del Codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea - I provvedimenti legislativi successivi al Codice. Gerarchia delle fonti e fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed Enti previdenziali.

Il personale addetto alla navigazione aerea: la gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari) - I contratti di lavoro della gente dell'aria.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione; gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozione e distinzioni. Varie classificazioni dal punto di vista tecnico e dal punto di vista giuridico e secondo l'impiego. Abilitazioni alla navigazione. Il registro aeronautico italiano, compiti e poteri.

L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile.

L'aeromobile come cosa: parti costitutive, pertinenze, accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto, con particolare riguardo alla costruzione.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Regolamento di circolazione. Servizi di navigazione aerea, linee nazionali ed internazionali. Cabotaggio aereo, servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del caposcalo.

Le obbligazioni relative alla navigazione. Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico. La responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei doveri del comandante, del contratto di lavoro; del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio e recupero. Competenza giurisdizionale.

Diritto penale aeronautico: delitti e contravvenzioni (cenni).

Amministrazione e contabilità di Stato

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio suppletivo.

Il bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento in uso: i mandati diretti, gli ordini di accreditamento, i ruoli delle spese fisse e le forme speciali per le spese di giustizia, per le vincite al lotto e per il debito pubblico. Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: Nozioni generali. Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità. I contratti ed i servizi in economia: i contratti in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati d'oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e del l'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia con particolare riguardo all'Aeronautica militare. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità. i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, la esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali. Attribuzioni.

Gli uffici regionali di riscontro.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Cenni sulla legge del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, onere della tassa di registro, penalità per mancata o ritardata registrazione, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti. Il regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, sulle particolari norme in materia di contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi dell'Aeronautica militare. La legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, sulle norme per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici.

STATISTICA

Cenni sullo sviluppo storico della statistica. Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Concetto, definizione e scopo della statistica Caratteristiche e fasi del metodo statistico.

La rilevazione in generale. Unità e dato statistico. Le serie e le seriazioni: elementi e classificazione. Le operazioni preliminari. Il piano della rilevazione: determinazione dell'oggetto e limiti oggettivi, di tempo e di spazio.

La raccolta dei dati. Organi, metodi di esecuzione e mezzi tecnici per la raccolta.

Spoglio dei dati: enunmerazione, classificazione, spoglio a mano e con mezzi meccanici. Sistemazione dei dati: tavole e prospetti statistici semplici e complessi.

La rilevazione indiretta.

La elaborazione dei dati. Critica dei dati. Concetto e specie di errori. Correzione degli errori: principali procedimenti per la correzione degli errori.

Misura dell'intensità di un fenomeno collettivo.

Definizione di valore medio: tipo di medie più comunemente usate in statistica; calcolo della media aritmetica e della media geometrica, semplice e ponderata; concetto di media oggettiva e di media soggettiva, di moda e di mediana.

Rapporti statistici. Importanza dei numeri indici ai fini di una espressione sintetica dell'andamento di un fenomeno.

Elementi che concorrono alla formazione degli indici generali del costo della vita e degli indici dei prezzi all'ingrosso.

Variabilità e mutabilità. Nozioni generali sulla misura della variabilità di un fenomeno. Definizione di scostamento.

Significato degli scostamenti medi. Calcoli dello scostamento semplice e dello scostamento quadratico medio.

Concentrazione di un carattere: indice e curve di concentrazione.

Curve di distribuzione.

Cenni sull'interpolazione e sul calcolo combinatorio e delle probabilità.

Le esposizioni dei dati: ideogrammi, cartogrammi, istogrammi. Utilità ed inconvenienti delle rappresentazioni grafiche.

LINGUE ESTERE

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo, francese.

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 1° Reparto - V Divisione concorsi - 1ª Sezione. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato - di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . . . .);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . . . ., lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(9510)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato in seno alla Commissione esaminatrice, del Compartimento di Venezia, per il pubblico concorso per esami e per titoli a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 138/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il revisore capo Zanucco Pasquale, è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 7 novembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(10079)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per merito distinto, per soli titoli, a un posto di costruzioni aeronautiche, disponibile al 1° ottobre 1963, riservato al personale insegnante tecnico-pratico di ruolo negli istituti tecnici industriali, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1963, con il quale sono stati indetti i concorsi per merito distinto, per esame e titoli e per soli titoli, per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica o professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1963;

Considerato che, con il sopra citato decreto ministeriale 30 settembre 1963, non è stato messo a concorso per merito distinto, per soli titoli un posto di costruzioni aeronautiche, riservato al personale insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici industriali, disponibile al 1° ottobre 1963, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è indetto il concorso per merito distinto, per soli titoli, a un posto di costruzioni aeronautiche, disponibile al 1° ottobre 1963, riservato al personale insegnante tecnico-pratico di ruolo negli istituti tecninci industriali, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio.

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione dei candidati, nonchè le norme per l'espletamento del concorso per merito distinto sopra specificato, sono quelli indicati nel regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, e nel decreto ministeriale 30 settembre 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1964), con il quale son stati indetti i concorsi per merito distinto, per esame e titoli e per soli titoli, per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1963.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire con raccomandata insieme con i titoli ed i documenti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Servizio esami di Stato e concorsi, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1964

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1964
Registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 7

(10086)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a un posto di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª del 22 ottobre 1964, n. 43, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1964, registro n. 62, foglio n. 265, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a un posto di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in numismatica.

(9910)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a due posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª del 22 ottobre 1964, n. 43, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1964, registro n. 63, foglio n. 45, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a due posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti riservato agli specializzati in archeologia e storia dell'arte orientale (vicino Oriente).

(9908)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso speciale a dieci posti di dattilografo di 2ª classe nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, riservato ai sottufficiali delle forze armate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 11 del mese di novembre 1964, è stato pubblicato il decreto in data 16 ottobre 1964, relativo alla graduatoria dei vincitori del concorso speciale a dieci posti di dattilografo di 2ª classe nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, riservato ai sottufficiali delle forze armate.

(10167)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2437/63 del 30 dicembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963 e precisamente nei comuni di Manduria e Sava;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Taranto, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Taranto e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963 è costituita come segue:

Presidente:

Blasi dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:

Negri dott. Benedetto, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale superiore;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in medicina veterinaria legale;

Romboli prof. Bruno, docente universitario di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Schiavone dott. Carlo, veterinario condotto.

Segretario:

Serra dott. Francesco, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo Ufficio, della Prefettura di Taranto e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 21 novembre 1964

Il veterinario provinciale: GUARNA

(10204)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Massafra.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2074/60 del 27 giugno 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1960 e precisamente nel comune di Massafra;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Taranto, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Taranto e del Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1960 è costituita come segue:

Presidente:

Blasi dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:

Negri dott. Benedetto, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale superiore;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in medicina veterinaria legale;

Romboli prof. Bruno, docente universitario di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Schiavone dott. Carlo, veterinario condotto.

Segretario:

Serra dott. Francesco, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo Ufficio, della Prefettura di Taranto e del Comune interessato.

Taranto, addì 21 novembre 1964

Il veterinario provinciale: GUARNA

(10202)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Crispiano.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2157/61 del 30 dicembre 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1961 e precisamente nel comune di Crispiano;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Taranto, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Taranto e del Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1961 è costituita come segue:

Presidente:

Blasi dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:

Negri dott. Benedetto, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale superiore;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in medicina veterinaria legale;

Romboli prof. Bruno, docente universitario di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Schiavone dott. Carlo, veterinario condotto.

Segretario:

Serra dott. Francesco, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo Ufficio, della Prefettura di Taranto e del Comune interessato.

Taranto, addì 21 novembre 1964

Il veterinario provinciale: GUARNA

(10203)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1964, n. 3230, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Teramo;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e del comune di Teramo;

Visto il regolamento 11 maggio 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Teramo, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Colasurdo dott. Emanuele, vice prefetto;

Del Vecchio prof. Vittorio, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma;

Corazza prof. Gino, docente in clinica e patologia medica;

Facchini dott. Valentino, medico provinciale capo, titolare dell'Ufficio sanitario provinciale di Ascoli Piceno;

Bargagna dott. Pietro, ufficiale sanitario, capo dell'Ufficio sanitario del comune di Chieti.

Segretario:

Vitale dott. Eligio, consigliere di 1ª classe r. a. dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Teramo e del comune di Teramo.

Teramo, addì 31 ottobre 1964

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(10171)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 465 in data 31 gennaio 1963, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice costituita con decreto n. 3012 in data 29 agosto 1963 e 12 dicembre 1963

Vista la graduatoria delle idonee formulata dalla Commissione suddetta a conclusione dei propri lavori;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta bandito con il decreto di cui alle premesse:

1. Eretitata Antonietta . . . . . . punti 62,211
2. Trivelloni Luisa . . . . » 60,838
3. Tusini Valda . . . . » 56,816
4. Isoppo Maria . . . . » 52,430
5. Bardini Giuseppina . . . . . . » 49,037
6. Musso Giuseppina . . . . » 48,371
7. Donati Wanda . . . . » 48,362
8. Giannarelli Maria . . . . » 47,856
9. Vinciguerra Anna Maria . . . . . » 46,033
10. Vitaloni Anna Maria . . . . . . » 43,033
11. Ricci Iolanda . . . . » 42,180
12. Battaglia Maria Rosa . . . . . . » 40,712
13. Buresta Adalgisa . . . . » 36,580
14. De Spirito M. Assunta . . . . . . » 34,650

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 19 novembre 1964

Il medico provinciale: CATASSI

(10142)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto medico provinciale numero 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Andrea Casella, vincitore della condotta medica di San Gregorio Matese, invitato con lettera n. 12848 del 24 ottobre 1964, notificatagli in data 3 novembre 1964, ha comunicato di non accettare la condotta medesima;

Considerato, pertanto, che si rende necessario dichiarare un altro vincitore per la condotta medica di San Gregorio Matese;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dai candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, è apportata la seguente ulteriore modifica:

Il dott. Giovanni Vanore viene dichiarato vincitore della condotta medica di San Gregorio Matese in luogo del dott. Andrea Casella, esplicitamente rinunciatario della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 16 novembre 1964

Il medico provinciale: LANNA

(10030)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.